Procedimento: 02/2025

Sentenza n.: 02/2025

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale, in collegamento da remoto tramite la piattaforma *Zoom*, composto da:

Avv. Rossana Muolo (Presidente)

Avv. Carlotta Lenzi (Componente)

Prof. Avv. Valerio Brizzolari (Componente)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla Sig.ra Roberta Peirano avverso il provvedimento della Federazione Italiana Bocce recante l'esclusione della sua candidatura alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici nell'Assemblea Elettiva del 13.09.2025.

PREMESSO CHE

1. In data 14.08.2025 la Federazione Italiana Bocce (di seguito FIB o Federazione) emetteva provvedimento col quale escludeva la candidatura della Sig.ra Roberta Peirano (di seguito Ricorrente) con la seguente motivazione *"Non ammessa in quanto mancata presentazione della candidatura nelle modalità previste dall'art. 13 dello Statuto. In particolare, non sono stati presentati al Comitato Regionale di appartenenza gli originali delle sottoscrizioni né l'originale della candidatura, né gli stessi sono stati inviati tramite pec. Nella giornata dell'8 agosto alle ore 18.00 sono state presentate, presso la Segreteria Generale di Roma dal Vicepresidente del CR Marche, n. 8 sottoscrizioni in originale. Non avendo presentato la candidatura secondo le modalità previste dallo Statuto e non avendo consegnato nei tempi stabiliti sufficiente documentazione originale, la candidatura risulta non ammissibile".*
2. Avverso tale decisione la Sig.ra Peirano proponeva tempestivo ricorso a questo Tribunale, chiedendone l'annullamento e la conseguente ammissione della candidatura, con ogni ulteriore statuizione di legge.

3. La Ricorrente deduceva, in sintesi, che l'art. 13, comma 1, dello Statuto Federale non prevede espressamente l'obbligo di presentazione degli originali al Comitato Regionale; che, le modalità previste consentirebbero alternativamente l'invio tramite PEC regionale alla Segreteria Generale ovvero il deposito cartaceo in originale presso quest'ultima; che, la Ricorrente avrebbe rispettato tali modalità inviando sia una PEC dalla Regione Liguria, sia una raccomandata A1 con gli originali alla Segreteria Generale in data 08.08.2025, come comprovato dalla ricevuta postale allegata
4. Il Tribunale Federale fissava la trattazione in camera di consiglio per il 27.08.2025.
5. Si costitutiva la FIB, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto della sottoscrizione prevista dal Regolamento CONI, nonché deducendone la manifesta infondatezza in quanto la candidatura è stata presentata con modalità difformi rispetto a quanto prescritto dallo Statuto e dal documento federale "Modalità presentazione candidature"; la documentazione in originale è pervenuta alla Segreteria Generale oltre il termine del 09.08.2025, espressamente fissato come perentorio.
6. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI

I - Sull'eccezione di inammissibilità per difetto di sottoscrizione

L'eccezione sollevata dalla Federazione è infondata. Codesto Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sul punto, affermando che, pur in mancanza della sottoscrizione della Ricorrente in calce al ricorso, tale requisito deve ritenersi soddisfatto qualora la sottoscrizione sia apposta in calce alla procura alle liti conferita al difensore, come nel caso in esame, il quale ne ha attestato la conformità ai sensi di legge. Ne consegue che il ricorso deve ritenersi ammissibile.

II - Nel merito

Anche a prescindere dal rilievo preliminare, il ricorso è infondato.

Lo Statuto Federale FIB, all'art. 13, comma 1, dispone che: *"Per concorrere alle cariche federali elettive deve essere presentata formale candidatura nei termini e con le modalità di seguito precisate...[...]....Le candidature devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dall'ufficio della Segreteria Generale, oppure depositate in formato cartaceo originale presso il medesimo ufficio entro il 35° (trentacinquesimo) giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva".*

Il successivo comma 4 precisa che le candidature agli Organi Centrali, esclusa quella di Presidente, *«devono essere presentate tramite i Comitati Regionali o Delegati Regionali competenti»*.

In attuazione di tale disciplina, la Federazione ha pubblicato sul sito nell'apposita area dedicata all'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva del 13.09.2025 il documento denominato "Modalità presentazione candidature", che ha precisato i passaggi operativi, fissando il termine di scadenza al 09.08.2025, ore 12:00, i requisiti di eleggibilità e le modalità esecutive per la raccolta delle sottoscrizioni e per la trasmissione degli atti.

Le cariche oggetto di elezione riguardavano Presidente Federale e Consiglieri Federali in rappresentanza di affiliate, atleti e tecnici.

Con specifico riferimento alla candidatura a Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici, il documento da ultimo citato prevede che: "*La candidatura alla carica di Consigliere Federale deve essere presentata tramite i Comitati Regionali o i Delegati Regionali competenti per territorio che provvederanno ad inviare l'intera documentazione alla Segreteria Generale - Ufficio Elettorale che ne verifica la regolarità. La candidatura alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici deve essere sottoscritta da almeno 15 Tecnici*».

Il medesimo documento stabilisce inoltre che il modulo di candidatura e il modulo contenente le sottoscrizioni dei tecnici devono essere depositati dal candidato presso il Comitato Regionale "con firma leggibile in originale", quindi in formato cartaceo originale.

Alla luce del tenore letterale delle disposizioni statutarie (art. 13, commi 1 e 4) e delle regole attuative, emerge con chiarezza che la modalità ordinaria ed esclusiva di presentazione della candidatura era quella del deposito degli originali presso il Comitato Regionale competente, che, a sua volta, avrebbe provveduto a inoltrare la documentazione alla Segreteria Generale.

Dall'esame della documentazione in atti emerge che la Ricorrente non ha rispettato le modalità previste:

- non ha consegnato al Comitato Regionale Liguria gli originali della propria candidatura e delle sottoscrizioni;
- si è limitata a trasmettere i documenti via e-mail ordinaria e non tramite PEC;
- il Comitato ha inoltrato queste mail alla Segreteria Generale, ma tale modalità non soddisfa le prescrizioni formali del sistema elettorale federale;
- solo in data 08.08.2025, la Ricorrente ha spedito una raccomandata R1 alla Segreteria Generale, consegnata il 19.08.2025, quindi oltre il termine perentorio fissato al 09.08.2025, ore 12:00.

L'art. 13, comma 1, dello Statuto FIB stabilisce che le candidature devono pervenire entro il trentacinquesimo giorno antecedente l'Assemblea Elettiva. Considerato che l'Assemblea era fissata per il 13.09.2025, il termine scadeva il 09.08.2025 alle ore 12:00.

La documentazione in originale della Ricorrente è pervenuta alla Segreteria Generale solo il 19.08.2025, quindi non solo oltre il termine, ma addirittura dopo la pubblicazione dell'elenco delle candidature regolarmente ammesse.

La Ricorrente sostiene che il documento "Modalità presentazione candidature" non avrebbe alcun rilievo rispetto allo Statuto e che, pertanto, sarebbe sufficiente l'invio della candidatura tramite PEC del Comitato Regionale Liguria.

Tale assunto non può trovare accoglimento. È necessario distinguere tra:

1. Norma statutaria: lo Statuto FIB, all'art. 13, stabilisce i principi generali e i canali di presentazione delle candidature, prevedendo l'invio tramite PEC all'ufficio indicato dalla Segreteria Generale o il deposito cartaceo originale presso il medesimo ufficio.
2. Documento attuativo federale è il documento "Modalità presentazione candidature", pubblicato ufficialmente dalla Federazione, ha funzione di attuazione e precisazione operativa delle norme statutarie. Esso specifica le modalità pratiche, tra cui il deposito degli originali presso il Comitato Regionale competente e la trasmissione alla Segreteria Generale.

Tali regole non derogano allo Statuto, ma ne assicurano la piena eseguibilità e, pertanto, devono essere rispettate.

Il Comitato Regionale, in quanto mero tramite, non possiede alcun potere di ammissibilità o di sanatoria; pertanto, l'invio di documenti scansionati via PEC da parte del Comitato non equivale all'adempimento degli obblighi previsti dallo Statuto e dal documento attuativo; di conseguenza, non può sanare una candidatura trasmessa dalla Ricorrente via mail ordinaria e non tramite PEC, né può surrogare il deposito degli originali presso il Comitato Regionale/Segreteria Generale entro il termine perentorio.

Parimenti, la tesi difensiva secondo cui sarebbe sufficiente l'invio della raccomandata entro il termine non può essere condivisa.

Sia le norme statutarie, sia i principi generali in materia elettorale, anche nell'ordinamento sportivo, richiedono che la documentazione sia ricevuta entro il termine.

Non è, quindi, configurabile il criterio del "fa fede il timbro postale" vigente in altri ambiti, in quanto, occorre garantire la certezza dei rapporti giuridici, evitando l'incertezza dei tempi di recapito; la parità di trattamento tra candidati, che devono trovarsi nelle medesime condizioni temporali; la regolarità e trasparenza della procedura elettorale, che presuppone la formazione di un elenco definitivo entro la scadenza per consentire le verifiche di eleggibilità. Pertanto, rileva esclusivamente la data di ricezione presso la Segreteria Generale.

Alla luce di quanto precede, deve ritenersi legittimo e correttamente motivato il provvedimento della Segreteria Generale FIB del 14.08.2025, che ha disposto la non ammissione della candidatura della Sig.ra Peirano per violazione delle modalità formali di presentazione e dei termini perentori.

Il ricorso deve, pertanto, essere integralmente rigettato.

III - Sulle istanze istruttorie

La Ricorrente ha altresì formulato istanze istruttorie, volte ad acquisire atti interni della Federazione e ad escutere dipendenti della Segreteria Generale.

Tali richieste non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

Le istanze sono formulate in termini del tutto generici, senza indicazione puntuale dei documenti richiesti, né dei capitoli di prova cui i testimoni dovrebbero riferirsi. Ne consegue la loro inammissibilità, ai sensi del principio di specificità della prova, applicabile anche ai procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva.

Il procedimento elettorale federale è caratterizzato da celerità e dalla prevalenza della prova documentale, essendo volto a garantire la rapida definizione delle controversie in prossimità delle assemblee elettive. La richiesta di acquisizioni istruttorie e di audizioni orali, oltre a dilatare i tempi, si pone in contrasto con tali esigenze di speditezza.

Le circostanze sulle quali le istanze mirano ad acquisire prova (modalità di presentazione della candidatura, termini di invio e ricezione della documentazione) risultano pacifiche e documentalmente comprovate dagli atti già in giudizio (candidatura inviata via mail ordinaria, successiva spedizione a mezzo raccomandata R1 consegnata tardivamente). Non si ravvisa, quindi, alcuna utilità né rilevanza ai fini della decisione.

Per le ragioni esposte, le istanze istruttorie devono essere rigettate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul procedimento in epigrafe:

- rigetta il ricorso;
- dispone che il contributo versato sia incamerato nelle casse della Federazione;
- incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti costituite e di curarne la pubblicazione sul sito istituzionale della FIB.

Così deciso, in videoconferenza, il 27.08.2025.

Il Tribunale Federale

Avv. Rossana Muolo

MUOLO ROSSANA
2025.08.27 16:10:26
CN=MUOLO ROSSANA
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587
RSA/2048 bits

LENZI CARLOTT
2025.08.27 15:53:09
Signer:
CN=LENZI CARLOTTA
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RO
2.5.4.97=VATIT-802301305
Public key:
RSA/2048 bits

Avv. Carlotta Lenzi

Prof. Avv. Valerio Brizzolari

Firmato digitalmente da: Valerio Brizzolari
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 27/08/2025 16:05:01

DEPOSITATO OGGI
27.08.2025

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE - ROMA -